

## ***PROROGA ANCHE PER I MINIMI DEL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI***

Con comunicato stampa n.94 del 13 giugno 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga all'8 luglio 2013 del termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irapp. La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l'Irpef e l'Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).

I versamenti possono essere effettuati entro **l'8 luglio 2013** senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall'1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.